



Cagliari - Sassari, maggio 2015



Il diritto d'autore nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali



© Andrea Sirotti Gaudenzi

PARTE I

Le foto e le immagini

PREMESSE: LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE

- Riproduzioni fotografiche
- Semplici fotografie
- Opere fotografiche



IMMAGINE = FOTO

Sulla base delle previsioni normative, è possibile far riferimento a tre categorie previste dalla l.d.a.:

- *a) le riproduzioni fotografiche (che non godono di alcuna tutela);*
- *b) le “semplici fotografie” (che ottengono una tutela in virtù del riconoscimento di diritti connessi);*
- *c) le opere fotografiche (che sono tutelate dalla legge come qualsiasi altra opera intellettuale).*

LE “SEMPLICI” FOTOGRAFIE

- **Art. 87.**

- Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
- Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

LE “SEMPLICI” FOTOGRAFIE: I DIRITTI

● Art. 88.

- Spetta al **fotografo** il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.
- Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
- La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
- Il P. C.d.M., con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

LA CESSIONE DEI DIRITTI

- Ferma restando la giurisprudenza in merito al consenso implicito alla diffusione del ritratto della persona da parte del fotografo, l'acquisto presso il fotografo dei diritti inerenti la fotografia in sé non può ritenersi comprensivo, se non in presenza di specifica prova, anche del diritto di diffondere e utilizzare per scopi commerciali il ritratto contenuto nella foto.
- Trib. Torino, 9 luglio 2008

NEGATIVI E ALTRE PRESCRIZIONI

- **Art. 89.**

- La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

- **Art. 90.**

- Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
- 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- 2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
- 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
- Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

ECCEZIONI

- **Art. 91.**

- La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
- Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
- La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
- Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

QUANDO LE FOTO SONO OPERE DELL'INGEGNO?

- Trib. Roma, 24 febbraio 1998
 - Le fotografie, per assurgere ad opere dell'ingegno devono presentare il connotato della **creatività**, con riguardo alla novità, all'originalità ed all'individualità della rappresentazione.
 - Non costituiscono opere dell'ingegno, ma solo immagini tutelate ai sensi degli art. 87 e ss. l.d.a., le fotografie di opere d'arte che, ancorchè di altissimo livello qualitativo, si limitino a riprodurre fedelmente le opere ritratte, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo.

PARTE II

Privacy, data protection e proprietà intellettuale

IMMAGINE = RITRATTO

- «Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni» (art. 10 c.c.).
- «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa (...)» (art. 96 l.d.a.).

QUESITI

- Qual è l'oggetto del diritto?
- La voce può essere considerata “immagine”?
- La caricatura può essere considerata un ritratto?
- Il diritto all'immagine trova applicazione nell'ambito delle imprese?
- Esiste un diritto all'oblio?

ART. 97 L.D.A.

- [1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
- [2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

REPUTAZIONE?

- **Trib. Napoli, 20 giugno 2001** - Il pregiudizio all'onore e alla reputazione deve essere *valutato in concreto*, con riferimento alla persona ritratta, all'attività dalla stessa svolta, all'ambiente in cui vive e alla sensibilità sociale del momento.
- Si discuteva della pubblicazione dell'immagine di una cubista, la quale - secondo la decisione – ha liberamente scelto di esporsi agli sguardi e più in generale all'ammirazione del pubblico della discoteca, “accettando il ruolo di quel personaggio forse tra i più appariscenti di quelli che animano i locali notturni”.

ART. 98 L.D.A.

- [1] Salvo patto contrario, il **ritratto fotografico** eseguito su **commissione** può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre *senza il consenso del fotografo*, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
- [2] Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

IMMAGINE / RITRATTO E DISCIPLINE INTERFERENTI

- Disposizioni sulle fotografie
- Codice della privacy
- Immagine fisica / Immagine sociale

CORRISPONDENZA EPISTOLARE (ART. 93 L.D.A)

- Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
- Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
- Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero
- E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

CORRISPONDENZA EPISTOLARE (ARTT. 94-95 L.D.A.)

- **Art. 94**

- Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

- **Art. 95**

- Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di stato.

OPERE CINEMATOGRAFICHE

● Art. 78-ter.

- 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è *titolare del diritto esclusivo*:
 - a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
 - b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
 - c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
 - d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
- 2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di *cinquanta anni dalla fissazione*. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

FILMATI “PRIVATI”

- Titolari dei diritti d’autore
- Titolari di diritti connessi
- Protezione dell’immagine/ritratto
- Tutela della privacy
- Applicazione di eventuali “eccezioni”

PARTE III

Rete Internet e proprietà intellettuale





IL MARE LIBERUM DI GROZIO

- Lo Stato è "un corpo perfetto di persone libere che si sono unite per fruire in pace dei loro diritti e per la propria comune utilità". Ugo Grozio teorizzò una soluzione al problema della validità dei principi che regolano i rapporti tra gli stati in caso di guerra, sostenendo che il diritto naturale *in quanto universale* non può mai venire meno in caso di guerra. Il diritto naturale è l'unica autorità a cui ci si può rimettere nei rapporti tra gli stati.
- "*Pacta sunt servanda*" è l'obbligo che deriva dal diritto naturale su cui si deve fondare la civile convivenza tra i popoli
- Nel 1609 Grozio pubblica "Mare Liberum", nel quale sostiene la libertà dei mari per l'impossibilità di fatto di occupare e delimitare una cosa che per sua natura non è delimitabile come i mari. Dietro tale dottrina si nascondono gli interessi concreti della compagnia olandese delle Indie di fronte alle pretese al controllo esclusivo della navigazione verso le indie orientali ed occidentale avanzate da Spagna e Portogallo.

CONSEGUENZA

- Internet è come il “mare liberum” di Grozio
- E’ un luogo fisico, ma nessun ordinamento è astrattamente possibile



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL CYBERSPACE

- Governi del Mondo, stanchi giganti di carne e di acciaio, io vengo dal Cyberspazio, la nuova dimora della Mente. A nome del futuro, chiedo a voi, esseri del passato, di lasciarci soli. Non siete graditi fra di noi. Non avete alcuna sovranità sui luoghi dove ci incontriamo. Noi non abbiamo alcun governo eletto, è anche probabile che non ne avremo alcuno, così mi rivolgo a voi con una autorità non più grande di quella con cui la libertà stessa, di solito, parla. Io dichiaro che lo spazio sociale globale che stiamo costruendo è per sua natura indipendente dalla tirannia che voi volete imporci. Non avete alcun diritto morale di governarci e non siete in possesso di alcun metodo di costrizione che noi ragionevolmente possiamo temere. I Governi ottengono il loro potere dal consenso dei loro sudditi. Non ci avete chiesto né avete ricevuto il nostro. Noi non vi abbiamo invitati. Voi non ci conoscete e non conoscete neppure il nostro mondo.
- Il Cyberspazio non si trova all'interno dei vostri confini.

CONSEGUENZA

- Internet rifiuta il diritto imposto
- E' un luogo fisico, ma nessun ordinamento giuridico viene accettato dalla comunita' del mondo virtuale

LA RETE INTERNET: UN MEZZO DI COMUNICAZIONE

- Il “ciberspazio” non esiste
- Non è possibile parlare di Internet come ordinamento autonomo
- Ciò che è illecito *off line* è illecito anche *on line*

LA PROPRIETÀ DELLA RETE

- Internet non appartiene ad alcuno ?
- Internet è di tutti ?
- Internet è del Governo italiano ?
- Internet è del Governo statunitense ?

UNA (DOVEROSA) PREMESSA

- Sistemi in regime di regolamentazione
(controlli *ex ante*)
- Sistemi in regime di liberalizzazione
(controlli *ex post*)

FONTI COMUNITARIE - 1

- Direttiva 1994/46 – servizi via satellite
- Direttiva 1995/51 – convergenza tecnologica
- Direttiva 1997/33 – reti fisse e mobili
- Direttiva 2000/31 – e-commerce

FONTI COMUNITARIE - 2

- 2002/21/CE – Direttiva quadro
- 2002/19/CE – Direttiva accesso
- 2002/20/CE – Direttiva autorizzazioni
- 2002/22/CE – Direttiva servizio universale

Codice delle comunicazioni elettroniche
D. lgs. 259/2003

ATTUALI TENDENZE

- Passaggio dal regime delle licenze al regime delle concessioni / autorizzazioni generali
- Controlli da parte delle Autorità
- Tutela degli utenti (p. es.: art. 80 del Codice)
- Spectrum trading

IMMAGINI E MUSICHE “DEGRADATE” IN RETE

- Art. 2 della legge 2/2008
- È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete *internet*, a titolo gratuito, di *IMMAGINI E MUSICHE A BASSA RISOLUZIONE O DEGRADATE*, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma (art. 70, comma 1 bis)

IMMAGINE E DATI PERSONALI PUBBLICATI NEL WEB

Cass., sez. III, 15 febbraio 2005, n. 5728

- Il fatto che un soggetto comunichi l'immagine e i dati personali di un altro soggetto, reperiti in rete, ad alcuni *provider*, non integra gli estremi dei delitti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 167 d.lgs. n. 196/2003.
- In assenza di documento, non sono configurabili gli estremi del reato previsto dall'art. 35 l. 675/1996, né quelli di uno dei reati *ex art.* 167 d.lgs. n. 196/2003.

INTERNET E SEGNI DISTINTIVI



[Localisation](#)

[Remerciements](#)

[Mail](#)

[Communiqué](#)



Je tiens à remercier toutes les personnes du monde entier qui m'ont soutenu dans cette épreuve.

Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, voilà tout ce qu'il me reste! Mes quelques bobines de fil, ma poignée d'épingles, mon mètre de couturière et surtout mon moral à zéro!

Cela fait trois ans que je subis ce dur combat de harcèlement du géant de l'alimentaire(Kraft Food), pour défendre mes droits, mais aussi les vôtres! Je sais que beaucoup d'entres vous, auraient souhaité un autre dénouement! C'est vrai, il y a l'appel! Oui! Mais comment trouver la force pour continuer cette lutte, quand vous êtes écrasé, machouillé, humilié, et tout ça sans

MILKA.FR

- Kraft Foods vs Milka Budimir
- Tribunal de grande instance di Nanterre
- “Ti tolgo il dominio, se non sei la mucca”

IL DOMAIN NAME E IL SITO WEB

The screenshot shows the website **NOTIZIARIOGIURIDICO.IT** in a Windows Internet Explorer browser window. The browser's address bar shows the URL <http://www.notiziariogiuridico.it/>. The website header features the title **NOTIZIARIOGIURIDICO.IT** and the subtitle **DIRETTO DA ANDREA SIROTTI GAUDENZI**. The main content area is divided into several sections:

- Navigation Links:** A list of links including [Indice dei materiali](#), [Pagine di diritto europeo](#), [Informazioni sul sito](#), and [Contatti](#).
- Left Column:** Contains a circular historical painting, a link to the **repertorio nazionale Albonazionaleavvocati.it**, and a commemorative image for the **150 anni di tricolore nazionale** (1861 - 2011).
- Center Column:** Promotes the **Master in International Litigation & Arbitration - qui la locandina -** with an image of a book titled **GUIDA AL DIRITTO** and the **LEGALI.IT** logo.
- Right Column:** Features the **INFCON** logo (Istituto Nazionale per Formazione Continua) and a **Corso di alta formazione per Mediatori delle controversie Cesena, gennaio 2012**. Below this, it lists books available in the library: **MANUALE PRATICO DEI MARCHI E BREVETTI IV EDIZIONE, MAGGIOLI, 2011**; **MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DELLE LITI EXPERTA, 2011**; **IL NUOVO DIRITTO D'AUTORE VIEDIZIONE, MAGGIOLI, 2010**; and **TRATTATO - PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIRITTO DELLA CONCORRENZA, UTET, 2008 - 2010**.

The browser's taskbar at the bottom shows the Start button, open applications (Internet Explorer, Microsoft PowerPoint), and system tray icons including the clock showing 3:51.

INDISPENSABILI PREMESSE

- Nome a dominio
- URL (*Uniform Resource Locator*)
- Sito *web*

I DOMINI

- **.it** (dominio di 1° livello, TLD)
- **impresa.it** (dominio di 2° livello, SLD)
- **reparto.impresa.it** (dominio di 3° livello)
- **ufficio.reparto.impresa.it** (dominio di 4° livello)
- **impresa.it/catalogo/articolo/index.asp** (url)

NOME A DOMINIO: LE SOLUZIONI USA

- “The Domain Grabbing”
- Right of publicity
- Trademark
- Copyright

NOME A DOMINIO - TESTATA

- Applicabilità dell'art. 100 l.d.a. (confusione nell'ambito delle testate giornalistiche)
- Trib, Padova, 14 dicembre 1998 (caso "Motosprint")

NOME A DOMINIO – MARCHIO / INSEGNA

- Sussiste confondibilità tra la denominazione Amadeus.it - ove la particella it deve ritenersi priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica propria dell'elaboratore di cui il sito appartiene - e il marchio di proprietà delle ricorrenti, richiamato nella sua interezza e privo di significative differenziazioni nella denominazione adottata dalla resistente
- Trib. Milano, 3 giugno 1997 (caso Amadeus)

NOME A DOMINIO – NOME DI PERSONA (CELEBRE)



Trib. Torino, 23 dicembre 2000

Caso Alessia Merz

- l'art.7 del codice civile che tutela appunto gli abusi commessi a danno del nome e del cognome
- il nome di un dominio, pur rispondendo ad esigenze di carattere prettamente tecnico... non può essere considerato come un mero indirizzo telematico, ma assume una funzione distintiva del soggetto a cui viene assegnato

I NOMI A DOMINIO: QUALIFICAZIONE

Per consentire il dialogo tra macchine, sarebbe sufficiente il numero IP, composto da una *dotted quad*, vale a dire da una *quaterna puntata*, un gruppo di quattro unità numeriche separate da punti in modo tale che sia composta la sequenza x.x.x.x, laddove ogni x rappresenta un numero inferiore a 256.

Tuttavia, per consentire un utilizzo più agevole degli strumenti di rete da parte dell'uomo, “l'identificatore numerico è associato ad una parola o d una sigla scelte dall'utente del computer ospite” (Menchetti)

Tale espressione è, per l'appunto il *domain name*.

I NOMI A DOMINIO: L'APPARENZA INGANNA

Teorie:

- Marchio
- Ditta
- Insegna
- Testata
- Opera dell'ingegno
- Semplice nome
- Risorse di numerazione

Codice delle comunicazioni elettroniche

vs

Codice della proprietà industriale



Apparente discrasia

DOMAIN NAMES

- Natura
- Funzione

SITO *WEB* E TESTATE GIORNALISTICHE

- E' possibile la registrazione di un periodico telematico?
- Tribunale di Roma - Ordinanza del 6 novembre 1997 (Interlex)
- Legge 62/01 (“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416”)

PROVIDER E EDITORE

- Ogni *provider* è un editore?
- E' possibile applicare al *provider* l'art.11 della Legge n.47/48?

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

RESPONSABILITÀ DEI *PROVIDER*

- Codice di deontologia e di buona condotta adottato dall'associazione nazionale fornitori di videoaudioinformazione (Anfov)
- Usi degli *Internet providers* raccolti dalla Camera di commercio di Milano
- D. Lgs. 70/2003

CORTE DI GIUSTIZIA

16 FEBBRAIO 2012

“le direttive 2000/31, 2001/29 e 2004/48 lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta ad un provider, di predisporre il sistema di filtraggio”

TUTELA CAUTELARE DEI NOMI A DOMINIO AZIENDALI

Art. 133 c.p.i.

(Tutela cautelare dei nomi a dominio)

L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

MEDIASET.COM

- La registrazione “è stata compiuta con finalità di agganciamento del noto marchio Mediaset”.
- Inibizione, riassegnazione e penale (1.000 euro al giorno)



PARTE IV

Aspetti processuali della protezione della proprietà intellettuale

ASPETTI PROCESSUALI

- Sezioni specializzate (competenza)
- Legittimazione attiva e passiva
- Valutazione del danno (art. 158 l.d.a.)
- Pubblicazione della sentenza
- Sanzioni amministrative e penali
- Misure cautelari (tipiche?)
- Arbitrato
- Enforcement

LE MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE (D.R.M.)

- D. lgs. 68/2003
- Art. 102-quater l.d.a. “misure tecnologiche di protezione efficaci” (misure antiaccesso e misure anticopia)
- Art. 171-ter l.d.a. (sanzione penale – elusione delle misure tecniche *uso non personale e ai fini di lucro*)
- Cass. pen., sez. III, 25 maggio 2007

LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA

- Autore
- Cessionario di diritti patrimoniali
- “Proprietario” dell’opera

IL DIRITTO DI RIVENDICARE LA PATERNITA'

- Il 1° co. dell'art. 20 l.d.a. stabilisce che «indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (...) ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possono essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione».
- L'art. 23 l.d.a. dispone che i diritti indicati dall'art. 20 possono essere fatti valere anche dopo la morte dell'autore, senza limiti di tempo, dai coniugi e dai figli e, in mancanza di questi, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti. In mancanza anche di questi soggetti, il diritto può essere esercitato dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti

IL REGIME DELLE PROVE

- L'art. 3, d.lg. 16.3.2006, n. 140, nel dare attuazione all'art. 6 della direttiva sull'*enforcement*, ha introdotto nella l. n. 633/1941 il nuovo art. 156 *bis*.
- La norma consente alla parte che «abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi» di «ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte».

IL RISARCIMENTO DEL DANNO - 1

- La recente riforma ad opera del d.lg. n. 140/2006 prevede che «chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, *oltre al risarcimento del danno* che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione» (art. 158 l.d.a.).
- Le due ipotesi (risarcimento e rimozione dell'attività illecita) non sono più formulate come alternative fra loro.
- Con riferimento alla liquidazione del danno, la riforma richiama direttamente alcuni articoli del codice civile, ovvero gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO - 2

- Nel recepire gli insegnamenti della dottrina e della precedente giurisprudenza, la norma dispone che il lucro cessante debba essere valutato dal giudicante ai sensi dell'art. 2056, 2° co., c.c., «anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto».
- Inoltre, sempre sulla scia degli orientamenti giurisprudenziali formulati in passato, si offre all'autorità giudiziaria la possibilità di «liquidare il danno in via forfetaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto».

LE TUTELE CAUTELARI

- Inibitoria
- Sequestro
- Descrizione

Grazie per la cortese attenzione



Andrea R. Sirotti Gaudenzi

Studio Sirotti Gaudenzi – Cesena – Milano - Padova

info@studiosirottigaudenzi.it

“Elephas indus culices non timet”